



Comune di Ponzano di Fermo

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ RUMOROSE**

Ai sensi della legge n° 447/95 e successive integrazioni,
Legge Regionale 28 del 14/11/2001 e DGR 896 del 24/06/2003

INDICE

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Disposizioni generali
- Articolo 4 - Autorizzazioni
- Articolo 5 - Attività temporanea di cantieri
- Articolo 6 - Attività agricole temporanee e stagionali
- Articolo 7 - Manifestazioni a carattere temporaneo
- Articolo 8 - Uso di attrezzature rumorose specifiche
- Articolo 9 - Piani aziendali di Risanamento Acustico Volontario
- Articolo 10 - Valutazione di impatto acustico
- Articolo 11 - Valutazione previsionale di clima acustico
- Articolo 12 - Misure e controlli
- Articolo 13 - Sanzioni

TABELLA 1 - Orari e valori limite concessi in deroga dal Comune in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto

TABELLA 2 - Orari e valori limite concessi in deroga dal Comune in aree diverse da quelle destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto

ALLEGATI

Scheda A1 - Domanda in deroga per attività temporanea di cantieri di breve durata (non superiore ai 7 gg lavorativi) che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale.

Scheda A2 - Domanda in deroga per attività temporanea di cantieri che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

Scheda A3 - Domanda in deroga speciale per attività temporanea di cantieri che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

Scheda B1 - Domanda in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo di che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

Scheda B2 - Domanda in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo di che non rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale.

TITOLO I - FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art 1 - Finalità

- 1.1 Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- 1.2 Esso in particolare al Titolo II definisce, ai sensi del comma 1, dell'art. 16 della L. R. n. 28/2001, e del comma 1 lettera h) della Legge n. 447/1995, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.
- 1.3 Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:
- l'attività di cantiere,
 - l'attività agricola,
 - le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea.
- 1.4 Inoltre il regolamento detta, al Titolo III, norme e condizioni per i piani aziendali di risanamento acustico volontario, per gli interventi oggetto di valutazioni di impatto acustico, di valutazione previsionale di clima acustico.
- 1.5 Restano infine normate le disposizioni finali circa i controlli, misure e sanzioni (Titolo IV).
- 1.6 Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme regionali e nazionali.

Art 2 - Definizioni

2.1 Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a. **attività rumorosa:** l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi;
- b. **attività rumorosa temporanea:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo;
- c. **cantieri itineranti:** cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali;

TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art 3 - Disposizioni generali

3.1 Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, di cui all'art 16 comma 1 della L. R. n. 28/2001, debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

3.2 Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate.

3.3 Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

Art 4 - Autorizzazioni

4.1 I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) situazione di clima acustico precedente all'inizio di attività;
- e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico

4.2 A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato agli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d), e) ed f) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

4.3 Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

4.4 Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

4.5 Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'attività rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

4.6 In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art 5 - Attività temporanea di cantieri

- 5.1 All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.
- 5.2 Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- 5.3 **Orario:** L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00. Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
- 5.4 **Limiti acustici:** durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso. Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura TM > 15 minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse. Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva. Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.
- 5.5 **Domanda:** il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art 2 della L.n.447/95 almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la *scheda-tipo A2*. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.
- 5.6 **Deroghe:** qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica. La domanda, redatta secondo la *scheda-tipo A3*, deve essere inoltrata all'ufficio ambiente del comune 30 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'articolo 4. L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta.
- 5.7 **Cantieri di breve durata:** per i cantieri di breve durata e comunque inferiore ai 7 gg. lavorativi (non reiterati), il richiedente potrà presentare un domanda semplificata redatta secondo la *scheda-tipo A1*

Art 6 - Attività agricole temporanee e stagionali

- 6.1 Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 28/01, le-attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Art 7 - Manifestazioni a carattere temporaneo

- 7.1 Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art 2 comma 2 del presente regolamento.
- 7.2 **Limiti:** Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella *Tabella 1*. Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.
- 7.3 Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e i limiti di immissione indicati nella *Tabella 2*.
- 7.4 Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.
- 7.5 **Durata:** l'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.
- 7.6 Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
- 7.7 **Domande:** il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nella *Tabella 1*, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo B1*. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.
- 7.8 Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella *Tabella 1*, deve inoltrare all'ufficio ambiente del comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo B2*, integrandola con una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 4. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.
- 7.9 Il Comune rilascia l'autorizzazione sentito il parere dell'ARPAM e della ASL di competenza.
- 7.10 Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

Art 8 - Uso di attrezzature rumorose specifiche

- 8.1 Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.
- 1 - **Attrezzature da giardino:** nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Comune di Ponzano di Fermo	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	8 giugno 2006 Stato: da approvare Pagina 7 di 10
-------------------------------	---	--

- 2 - *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti.

L'uso di tali attrezzature, punti 1 e 2, è vietato durante il periodo notturno.

- 3 - *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.
- 4 - *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.
- 5 - *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.
- 6 - *Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 9 - Piani aziendali di Risanamento Acustico Volontario

- 9.1 In riferimento all'art. 15 della L. 447/95, le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM del 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico volontario (PRAV), con le modalità indicate all'art. 11 della L.R. n. 28/2001 e dal cap. 4.3 del DGR 896/03, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.
- 9.2 In linea generale, il PRAV dovrà contenere almeno i dati previsti per la redazione della Relazione di valutazione di impatto acustico (secondo le modalità definite dall'art. 10 del presente regolamento) e la descrizione dei seguenti aspetti: tipologia ed entità dei rumori presenti; modalità e tempi di risanamento; stima degli oneri finanziari necessari.
- 9.3 Il Comune, sentito il parere dell'ARPAM, entro 120 giorni dalla presentazione del PRAV, comunica al soggetto proponente le proprie determinazioni. Nel caso di richiesta da parte del Comune di integrazioni o modificazioni del progetto di risanamento, il termine di 120 giorni viene sospeso e riprende a decorrere dalla presentazione da parte del soggetto proponente delle richieste del Comune. Qualora il Comune non esprima parere entro i centoventi giorni previsti, il PRAV si intende approvato a tutti gli effetti e i soggetti proponenti sono tenuti a realizzarlo secondo i termini indicati nello stesso e comunque entro trenta mesi dalla sua presentazione. Il Comune, approvato il piano di risanamento, può effettuare controlli tesi a verificarne l'effettiva e puntuale esecuzione, anche avvalendosi dell'ARPAM.
- 9.4 L'impresa comunica al Comune ed all'ARPAM, entro trenta giorni dal termine delle attività previste dal PRAV, l'avvenuto adeguamento degli impianti ai limiti di zona. La comunicazione può essere integrata con una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.
- 9.5 Le imprese che non presentano il piano di risanamento entro i termini previsti devono comunque adeguarsi ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di sei mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune.

Art. 10 - Opere soggette a Valutazione di Impatto Acustico

- 10.1 Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di *Previsione di Impatto Acustico* con le modalità indicate dal cap. 5.3 del DGR 896/2003 i seguenti soggetti :
- a) I soggetti titolari dei progetti per realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;
- b) I soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, di seguito indicate:
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Comune di Ponzano di Fermo	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	8 giugno 2006 Stato: da approvare Pagina 9 di 10
-------------------------------	---	--

Per le opere di cui al presente punto, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale o Regionale, è facoltà del Comune richiedere la presentazione della Relazione Previsionale di Impatto Acustico in relazione alla complessità dell'intervento.

- c) i soggetti che richiedono il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive. Qualora la relazione previsionale di impatto acustico evidenzi che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/95 (DM 14/11/97), in particolare qualora si evidenzi un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti. In tali casi la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico NULLA OSTA da parte dell'Ufficio competente per l'Ambiente del Comune in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata.

Art. 11 - Valutazione previsionale di clima acustico

11.1 Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di *Valutazione Previsionale del Clima Acustico* di cui all'art. 8 comma 3 della legge 26.10.1995, n. 447, con le modalità indicate dal cap. 5.4 del DGR 896/2003, i soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito indicati, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati:

1. scuole e asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane, di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche,
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art 12 - Misure e controlli

- 12.1 Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art 2 comma 6 della Legge 447/1995.
- 12.2 Tutti i valori riportati nella *Tabella 1* e nella *Tabella 2* debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16.03.1999.
- 12.3 Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).
- 12.4 L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAM, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art 13 - Sanzioni

- 13.1 Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art 23 della L.R. Regione Marche del 14.11.2001 n. 28.

TABELLA 1: Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art.2 della L. n.447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

IN AREE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

(Art.2 Legge Regione Marche n.28 del 14.11.2001)

Ubicazione delle aree	Tipi di manifestazioni	Classe acustica	Limite in facciata Laeq dB(A)	Limite orario feriali e festivi (fino alle)	Limite orario prefestivi (fino alle)
Area n.1 Via Roma - Circonvallazione	1	III	70	24.00	01.00
Area n.2 Area sportiva sotto chiesa S. Maria	2	II	65	24.00	01.00
Area n.3 S. Marco - Ponzano.	1	III	70	24.00	01.00
Area n.4 Campo sportivo - Fraz. Torchiaro	2	II	65	24.00	01.00
Area n. 5 Fraz. Capparuccia	1	III	70	24.00	01.00

- 1) = Concerti e cinema all'aperto, serate musicali, comizi, feste patronali, manifestazioni politiche, sindacali e sportive, feste popolari e di quartiere
- 2) = Concerti e cinema all'aperto, serate musicali, comizi, feste patronali, manifestazioni politiche, sindacali e sportive, feste popolari e di quartiere, circhi e luna park, spettacoli pirotecnici

- 1) **TABELLA 2:** Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art.2 della L. n.447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o, aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO. OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO
(Art.2 Legge Regione Marche n.28 del 14.11.2001)

Tipo di manifestazione	Durata derogata (*)	Limite in facciata Laeq dB(A)	Limite Orario feriali e festivi (fino alle)	Limite Orario prefestivi (fino alle)
Concerti all'aperto	1 g.	85	24.00	01.00
Concerti al chiuso (tenuti in luoghi non espressamente dedicati)	1 g.	70	24.00	01.00
Discoteche all'aperto	7 gg.	70	24.00	01.00
Piano bar (ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate all'aperto o sotto tensostrutture, a complemento dell'attività principale di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie ecc.).	15 gg.	70	23.00	24.00
Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro (rilevanti e di lunga durata, con intrattenimento danzante, punti di spettacolo, musica, cinema, giostre, etc.)	10 gg.	70	24.00	01.00
Circhi e luna park	20 gg.	70	23.00	24.00

(*) Inteso come numero massimo di giorni derogabili concesse nell'area interessata.